

Allegato " D " all'atto

N° 2777 di racc.

STATUTO

FONDAZIONE OGNI GIORNO ETS

ART. 1) - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita per volontà dei signori Annalisa Bertazzon, Italo Della Libera e Rocco Della Libera., una fondazione denominata "FONDAZIONE OGNI GIORNO PER LA RICERCA SULL'ATASSIA DI FRIEDREICH ENTE DEL TERZO SETTORE" in sintesi anche "FONDAZIONE OGNI GIORNO ETS"

Una volta inserita nella relativa anagrafe, la Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "FONDAZIONE OGNI GIORNO Ente del Terzo settore" o in breve denominabile anche "FONDAZIONE OGNI GIORNO ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs n. 117 del 09/08/17 ed opera prevalentemente in Italia.

La Fondazione ha sede in Comune di Carbonera (TV); la sede può essere trasferita secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La fondazione ha durata illimitata.

ART. 2) - SCOPO

2 - La Fondazione è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed è estranea da ogni attività politica, partitica, religiosa e razziale.

Operando nel rispetto delle finalità statutarie e promuovendo attività coerenti con la propria missione si prefigge di favorire e sostenere attività di ricerca medico scientifica delle malattie genetiche rare, in particolar modo della malattia denominata "Atassia di Friedreich".

Oltre a favorire e sostenere attività di ricerca medico scientifica, potrà sviluppare attività di divulgazione e attivare azioni utili alla diagnosi, alle cure ed ai possibili trattamenti della malattia anche tramite acquisto di strumentazione specifica a supporto.

La Fondazione eserciterà e sosterrà in via principale le seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.1 - Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà:

- 1) gestire ed amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui comunque abbia il possesso o la detenzione, o per i quali riceva apposito mandato di gestione ovvero che detenga a qualsiasi altro titolo, nonché amministrare e gestire le somme e gli altri frutti derivati da tale gestione;
- 2) compiere atti o stipulare contratti e svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS nelle modalità e nei limiti previsti da detto articolo, attività strumentale e/o accessoria al perseguimento dello scopo. La Fondazione potrà acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni contratti di mantenimento, atti di destinazione, legati o singoli beni o capitali, da destinare allo sviluppo della ricerca scientifica sulla malattia. Il Consiglio di Amministrazione con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà discrezionale di non accettare beni e/o capitali, in

Onorevole Bertazzon

Italo Della Libera

Rocco Della Libera

Valentine Morano

Giuseppe Della Libera



particolare qualora le modalità e/o condizioni finanziarie attuali e/o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;

- 3) stipulare contratti e/o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei beni e servizi nonché avvalersi di personale dipendente, o della collaborazione di professionisti o studi professionali nonché di consulenze specializzate per ogni attività connessa alle esigenze di gestione diretta di beni e/o servizi;
- 4) promuovere e valorizzare il confronto scientifico interdisciplinare sulle tematiche inerenti gli scopi della Fondazione; promuovere e organizzare studi seminari conferenze forum ed incontri di formazione ed informazione nonché ricerche nelle discipline inerenti e/o connesse con gli scopi della Fondazione. La Fondazione potrà istituire borse di studio e/o finanziare progetti di ricerca. Potrà promuovere iniziative e organizzare manifestazioni funzionali alla realizzazione e raggiungimento dei fini statuari.

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale a norma dell'art. 7 del CTS potrà anche raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni di modico valore.

ART. 3) – PATRIMONIO

3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, dai contributi e dalle risorse acquisite a qualsiasi titolo e viene gestito secondo principi di trasparenza e responsabilità, per il perseguimento degli scopi statuari.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito da :

- versamenti effettuati dai fondatori;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati, Ditte, Persone Fisiche e dagli avanzati netti di gestione;
- raccolta fondi come previsto dall'articolo 7 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Il Patrimonio confluirà nel fondo di dotazione e in quello di gestione.

3.1 – La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 – Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e successivamente dai donatori i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni mobili ed immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà/possesso alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

3.3 – Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dello Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori;
- dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il

funzionamento della Fondazione stessa.

3.4 – Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

3.5 – La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- l'impiego del patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, nonché gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dell'Unione Europea, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie (se commerciali e produttive marginali che per tali attività andrà tenuta apposita contabilità separata).

3.6 – Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

3.7 – La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4) – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo.

L'assunzione della carica di amministratore della Fondazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Agli amministratori, ai direttori, ai componenti dell'organo di controllo si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 5) – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione e dell'amministrazione della Fondazione, secondo le modalità e le competenze definite dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero da 3 a 7 membri, compreso il presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il Consiglio in scadenza nominerà il Presidente. Il Presidente, così eletto, nominerà i membri del nuovo consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione venga meno, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e il Presidente provvederà ad una nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

Esso, inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- delibera sull'eventuale destinazione dei fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
- delibera di procedere alla richiesta di estinzione della Fondazione all'autorità competente.

Quo Ase Beretta
Roberto Della Porta
Per Del R
Valentine Morena

Giuseppe Durante



Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta nella sede legale o in altra sede dove la Fondazione opera. Il Consiglio può tenersi in presenza o on line in sedi predisposte con impianti in grado di individuare i soggetti partecipanti e in grado di permettere a tutti i partecipanti di intervenire. La convocazione è fatta mediante invito scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Per questioni urgenti il Consiglio può essere convocato due giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il numero favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, la deliberazione di richiesta di estinzione della Fondazione all'autorità competente occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

ART. 6) – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne coordina le attività, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali.

Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al Comitato stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura i rapporti con le autorità tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno che andrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 7) – IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 8) – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria della Fondazione, garantendo il rispetto delle normative vigenti.

L'Organo di controllo è monocratico, ha i requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del codice civile ed è designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il revisore cura la tenuta del Libro dell'organo di controllo, può partecipare, avendone il diritto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza il diritto di voto. Verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi Libri, dando pareri sui bilanci.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni.

All'Organo di controllo si applica l'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 9) – LIBRI SOCIALI

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I Libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ART. 10) – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione si svolge secondo le modalità e i termini stabiliti dallo statuto, assicurando la regolare tenuta della contabilità e la trasparenza nella gestione delle risorse.

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo ed uno Consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Presidente predispone il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente predispone il Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

La fondazione dovrà tenere le scritture contabili e redigere il bilancio secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e dovrà eventualmente redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 11) – UTILI D'ESERCIZIO

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle diverse.

Successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il testo del comma a del presente articolo verrà completamente sostituito dal seguente:

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 12) – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal CDA secondo le procedure previste, e diventano efficaci nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 13) – SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il testo del comma a del presente articolo verrà completamente sostituito dal seguente:

"In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni ETS previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

ART. 14) – NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

ART. 15) - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il CTS, nonché ogni altra disposizione in materia di Fondazioni Enti del Terzo Settore.

Quirico Bertotti

Attilio Lancia

Paolo Lancia

Valentino Morena

Giuseppe Lancia



Certifico io sottoscritto dottor GIUSEPPE DURANTE, Notaio in Zero Branco (TV), iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo ai miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 D.LGS n. 82/2005, la presente copia, formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di Legge". Zero Branco (TV), li 04.03.2026 File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Durante.